

Civile Ord. Sez. 5 Num. 20807 Anno 2017

Presidente: PICCININI CARLO

Relatore: CAIAZZO ROSARIO

Data pubblicazione: 06/09/2017

ORDINANZA

sul ricorso n. 4894/10, proposto da:

Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
presso l'avvocatura dello Stato che la rappres. e difende;

RICORRENTE

1731
2017
CONTRO

Vivai Canavesani, cooperativa a r.l., in persona del legale rappres. p.t.,
elett.te domic. in Roma, alla via Crescenzo n. 91, presso l'avv. Claudio
Lucisano, che la rappres. e difende unitamente agli avv.ti Natale Mangano e
Umberto Giardini, con procura speciale a margine del controricorso;

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza della Ctr del Piemonte, n. 10/1/09, depositata il 3/2/2009;
udita la relazione del consigliere dott. Rosario Caiazzo, nella camera di
consiglio del 10 luglio 2017.

RILEVATO CHE

La Vivai Canavesani, coop. a r.l., propose ricorso avverso tre atti di
contestazione iva e tre avvisi d'accertamento per irpeg ,irap e iva, emessi sulla
scorta di p.v.c. della G.d.f., fondato su una verifica condotta nei confronti del
consorzio Manital, di cui la ricorrente era consorziata.

L'ufficio contestò alla cooperativa l'omessa fatturazione per i rapporti
commerciali intercorsi con il consorzio, nonché l'omessa regolarizzazione e la
dichiarazione infedele, rilevando in particolare che: la cooperativa ricorrente

avrebbe dovuto fatturare in proporzione alla partecipazione il ribaltamento dei proventi delle commesse conseguite dal consorzio ed emettere autofattura per il ribaltamento dei costi specifici delle commesse, indipendentemente dalle commesse realmente effettuate; tale operatività era fondata sul fatto che il consorzio agiva come mandatario senza rappresentanza, operando delle compensazioni.

La Ctp, con sei distinte sentenze, accolse i ricorsi ritenendo non provate le violazioni di omessa fatturazione di operazioni attive e omessa regolarizzazione di operazioni passive, in quanto la cooperativa aveva eseguito commesse regolarmente fatturate, mentre non avrebbe dovuto emettere fatture in ordine agli importi maggiorati dal consorzio e conseguente autofattura, pro-quota, per il ribaltamento dei proventi delle commesse in proporzione alla quota consortile.

L'Agenzia propose appello avverso le suddette sentenze.

La Ctr, disposta la riunione delle cause, e ritenuta preliminarmente la legittimità degli avvisi impugnati, essendo da escludere la carenza di motivazione, respinse gli appelli, confermando la motivazione in ordine all'illegittimo ribaltamento sulla società consorziata in proporzione alla quota sottoscritta, a prescindere dalle specifiche commesse cui aveva partecipato, osservando altresì che ^{il consorzio} ~~la~~ non aveva deliberato di ribaltare sulle consorziate i costi generali.

L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo, con cui ha denunciato la violazione degli artt. 1706, 1719, 1720, 1°c., 1709, 2602, 2615ter, 1241, 1705, c.c., nonché degli artt. 37bis, 1°c., del d.p.r. n.600/73, 53 Cost., 21, 1°c., del d.p.r. n.633/72.

Il relativo quesito di diritto riguarda l'obbligo di fatturazione per le operazioni imponibili per cui sia avvenuta compensazione tra una parte dei corrispettivi attribuiti al consorzio-mandatario dal committente e che al mandante devono essere integralmente ribaltati dal consorzio-mandatario.

Resiste il contribuente con controricorso, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente si duole del fatto che attraverso la compensazione dei costi di gestione tra consorzio e consorziate, nell'ambito di partite tra dare e avere tra le parti, sarebbe stata realizzata un'evasione d'imposte, muovendo dal presupposto che le fatture e le autofatture citate dovessero riguardare i proventi e i costi spettanti pro-quota alla impresa consorziata, criticando così la motivazione della Ctr, che ha escluso che il consorzio avesse ricevuto fatture dalla consorziata Manitalidea s.p.a., poiché quest'ultima non aveva eseguito lavori nell'ambito di commesse affidate al consorzio.

Va premesso che la società consortile può svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro ed è questione di merito accertare i rapporti tra la società stessa e i consorziati nell'assegnazione dei lavori o servizi per stabilire la necessità del "ribaltamento" integrale o parziale di costi e ricavi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; in caso di differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato alla società consortile, il consorziato ha l'onere di provare - nel rispetto dei principi di certezza, effettività, inerenza e competenza - che la differenza stessa non integri suoi ricavi occulti ovvero che essa corrisponda a provvigioni o servizi resi dal consorzio al terzo (SS.UU., n. 12190/16).

Il ricorso non è autosufficiente.

La ricorrente non ha indicato le spese, specifiche e generali, che avrebbero dovuto essere ribaltate sulla consorziata cooperativa, limitandosi ad enunciare genericamente il funzionamento astratto del consorzio, secondo la normativa civilistica e fiscale.

Al riguardo, l'Agenzia ha distinto il caso delle commesse eseguite dalle società consorziate da quello delle commesse eseguite dal consorzio senza però indicare le commesse effettivamente eseguite e per le quali era esigibile l'obbligo di ribaltare i costi.

Nella fattispecie, dagli atti emerge che la controricorrente non partecipò a commesse affidate al consorzio; circa i costi generali, l'Agenzia avrebbe dovuto indicarli, anche al fine di verificarne l'effettiva utilità per il consorzio, quale presupposto per l'esigibilità del ribaltamento pro-quota.

1

Peraltro, nel ricorso non è stato trascritto il contenuto degli avvisi d'accertamento da cui evincere la natura e l'ammontare dei costi imputabili al consorzio.

Tenuto conto delle oscillazioni della giurisprudenza in ordine ai rapporti tra consorzio e imprese consorziate, le spese dei vari gradi di giudizio sono da compensare.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensando le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 4 luglio 2017.